



CIRCOLARE N. 16

28 MARZO 2014

RIORGANIZZAZIONE DELLE PREFETTURE

Rispettando gli impegni assunti, abbiamo ricevuto l'unita ipotesi di provvedimento in tema di riorganizzazione delle Prefetture-UTG che costituirà la base per iniziare il confronto.

IPOTESI DI PROVVEDIMENTO IN TEMA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

VISTO.....

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento reca norme in materia di organizzazione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo del Ministero dell'Interno. A tal fine:
- a) organizza le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo individuando i compiti connessi alle funzioni di rappresentanza unitaria assegnate al prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in coerenza con quelli di rappresentanza generale e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico;
 - b) individua, presso ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, anche in coerenza con le peculiari funzioni previste dall'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le attività connesse all'esercizio coordinato dell'azione amministrativa degli Uffici periferici dello Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli stessi Uffici e gli enti locali;
 - c) disciplina le modalità e gli strumenti per il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza delle funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici, individuando, anche in relazione a quanto previsto dal predetto articolo 10, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, l'ufficio che, a livello regionale, ne assicuri lo svolgimento in maniera unitaria, ai fini del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica;
 - d) individua la modalità operative tese ad assicurare una efficace cooperazione istituzionale tra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e le altre amministrazioni periferiche dello Stato presenti sul territorio;
 - e) definisce il ruolo delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, capoluogo di Regione, nell'attività di coordinamento delle funzioni gestionali e strumentali svolte dalle Prefetture-Uffici Territoriale del Governo e delle attività di sviluppo dei progetti finanziati con fondi erogati dall'Unione Europea sul territorio regionale.

Art. 2

(Attribuzioni del prefetto in materia di rappresentanza unitaria dello Stato e di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato)

1. Fermi restando le funzioni ed i compiti istituzionalmente attribuiti al Prefetto dalle disposizioni vigenti, quale responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di competenza e autorità di coordinamento degli interventi emergenziali e di prevenzione in materia di protezione civile, nonché quale garante del principio costituzionale di leale collaborazione nei rapporti dello Stato con gli enti locali e organo di tutela della coesione sociale, il Prefetto, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria del governo sul territorio, fatte salve le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180:

- a) è garante della trasparenza dell'azione amministrativa dello Stato a tutela dell'effettività dei diritti di partecipazione e informazione dei cittadini;
- b) assicura la fruizione effettiva e ottimale dei servizi erogati al cittadino dalle amministrazioni periferiche dello Stato, tenuto conto delle specificità del sistema di istruzione e formazione, e ne coordina l'attività amministrativa, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6;
- c) promuove l'unitarietà del sistema amministrativo statale in ambito provinciale e, a tale scopo, è preventivamente informato dagli uffici periferici delle amministrazioni statali in ordine ad ogni iniziativa connessa alle attività di governo sul territorio;
- d) concorre all'attività di monitoraggio dei programmi e dei progetti di investimento pubblico, anche finanziati con fondi europei, di competenza delle amministrazioni statali, utilizzando i dati rilevati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ove confluiscono anche i dati del sistema di monitoraggio unitario attivato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della normativa comunitaria sui fondi strutturali, e ne verifica l'attuazione sul territorio, in collaborazione con le amministrazioni regionali e di governo locale eventualmente interessate;
- e) promuove iniziative volte alla determinazione e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche, al fine di tutelare e promuovere la coesione sociale, garantendo idonei livelli di sicurezza sociale;
- f) partecipa all'azione di verifica sul territorio degli adempimenti derivanti dall'ordinamento europeo svolta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, anche attraverso forme di cooperazione con le amministrazioni statali, regionali e locali, ferme restando le rispettive competenze.

3. Il prefetto promuove la leale collaborazione interistituzionale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il prefetto, quale garante della legalità e principale riferimento istituzionale sul territorio per gli enti locali, le istituzioni e le realtà sociali, economiche e produttive, tutela l'effettivo esercizio dei diritti della persona e promuove la coesione sociale anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti.

4. Il Prefetto, inoltre, nell'esercizio del ruolo di raccordo e collaborazione con il sistema delle autonomie locali che gli è stato riconosciuto dalla riforma del Titolo V della Costituzione, assicura agli enti locali strumenti di effettiva ed efficace garanzia delle rispettive sfere di attribuzione non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei confronti degli stessi enti di pari o di diverso livello territoriale nei loro reciproci rapporti.

Art. 3

(Costituzione dell'ufficio unico di garanzia)

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato, è costituito, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, di seguito denominato "Ufficio unico di garanzia", il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) supporta il prefetto nell'attività di informazione e monitoraggio dell'azione amministrativa statale in ambito provinciale;
- b) promuove misure amministrative dirette al miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dei servizi connessi alla effettiva fruizione dei diritti civili e sociali e propone l'adozione di ogni opportuna iniziativa atta a rimuovere le cause delle eventuali criticità riscontrate, individuando anche gli interventi ritenuti adeguati e idonei;
- c) esegue il monitoraggio dell'attuazione del piano di coordinamento delle attività amministrative di cui all'articolo 5, nonché delle determinazioni assunte dal prefetto ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

2. Per le finalità di cui al comma 3, i responsabili degli uffici periferici delle altre amministrazioni dello Stato cooperano con il prefetto per il tramite dell'Ufficio unico di garanzia, inviando periodici rapporti sugli obiettivi di propria competenza contenuti nel piano di coordinamento delle attività amministrative, anche informandolo delle eventuali situazioni di criticità riscontrate che non siano superabili in maniera autonoma.

3. Il titolare dell'Ufficio unico di garanzia qualora rilevi la sussistenza di eventuali criticità amministrative riguardanti l'efficienza, l'efficacia, il buon andamento e la trasparenza dei servizi erogati ai cittadini anche dagli enti territoriali può richiedere al prefetto la convocazione del Comitato esecutivo della Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al quale partecipano i soggetti interessati, ai fini dell'adozione delle determinazioni operative di cui all'art.6

4. L'Ufficio unico di garanzia opera al servizio della comunità e, a tal fine, cura un'apposita sezione del sito istituzionale della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, dedicata alla comunicazione e interazione digitale con la comunità di riferimento.

Art. 4

(Costituzione dell'ufficio unico per la gestione dei fondi europei)

1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di Regione è istituito l'Ufficio unico per la gestione dei fondi europei, di livello dirigenziale non generale.

2. L'Ufficio unico svolge funzioni di coordinamento delle attività di sviluppo dei progetti finanziati con fondi erogati dall'Unione Europea sul territorio regionale, cooperando con le amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto delle relative competenze, e monitorandone l'attuazione.

CAPO II

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PREFETTO

Art. 5

(Piano di coordinamento delle attività amministrative)

1. Il prefetto assicura il coordinamento in ambito provinciale o regionale delle attività svolte dagli uffici periferici delle amministrazioni statali, secondo il criterio della collegialità e nel rispetto dei principi di leale cooperazione e sussidiarietà.

2. A tal fine, la Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, definisce le linee di intervento per l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa svolta al servizio dei cittadini dagli uffici periferici delle amministrazioni statali, anche verificando l'adeguatezza delle singole pianificazioni settoriali, in coerenza con le programmazioni delle amministrazioni centrali interessate.

3. La Conferenza permanente, in esito all'attività di cui al comma 2, sulla base delle linee di intervento così definite, approva un piano di coordinamento delle attività amministrative che, attraverso un'analisi della situazione locale, individua le priorità e le modalità di azione per il conseguimento degli obiettivi di ottimizzazione dei servizi resi alla collettività, nel rispetto dei principi di semplificazione e di contenimento della spesa ed in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Nello stesso Piano sono individuate le eventuali criticità, anche relative all'operato degli uffici dello Stato esistenti sul territorio, unitamente ai possibili mezzi per farvi fronte.

4. I piani di coordinamento delle attività amministrative sono trasmessi al prefetto del capoluogo di regione che, con un documento unitario e complessivo, li invia alle amministrazioni centrali interessate per la verifica della compatibilità con gli obiettivi generali del Governo, nonché per l'adozione degli interventi idonei a rimuovere le eventuali criticità non superabili in maniera autonoma dal sistema amministrativo statale in ambito provinciale o regionale.

5. Ai fini dell'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa statale in ambito regionale, il prefetto del capoluogo di regione assicura, con i prefetti delle altre province, il raccordo delle singole pianificazioni provinciali nonché di ogni altra iniziativa connessa alle attività di governo sul territorio.

6. L'attuazione dei piani di coordinamento delle attività amministrative è coordinata e vigilata dal prefetto per il tramite dell'Ufficio unico di garanzia.

Art. 6

(Comitato esecutivo della Conferenza permanente)

1. E' istituito, nell'ambito della Conferenza permanente regionale o provinciale, un comitato esecutivo che opera, con funzioni ausiliarie e consultive del prefetto, per le finalità e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento o la regolare erogazione di un servizio di competenza statale, anche nei casi di segnalazione da parte di utenti o consumatori, il prefetto convoca e presiede il comitato esecutivo, cui partecipano i responsabili degli uffici periferici delle amministrazioni statali interessate, competenti alla individuazione ed attuazione delle misure necessarie al superamento delle criticità riscontrate, anche di carattere sussidiario.
3. Le riunioni del comitato esecutivo sono convocate senza l'osservanza di particolari formalità o di termini per assicurare la massima tempestività degli interventi. Ai componenti del comitato esecutivo non spettano compensi, emolumenti o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
4. All'esito delle riunioni del comitato esecutivo, in assenza di specifici accordi o intese, il prefetto assume le determinazioni organizzative necessarie, invitando gli uffici interessati a provvedere in conformità entro un termine congruo, ed inviando, laddove ritenuto opportuno, un'apposita segnalazione all'amministrazione centrale interessata.
5. In caso di persistente inerzia, il prefetto interviene in via sostitutiva. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

CAPO III

GESTIONE UNITARIA

DELLE FUNZIONI LOGISTICHE E STRUMENTALI

Art. 7

(Gestione unitaria servizi presso la Prefettura-U.T.G. Capoluogo di Regione)

1. La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo capoluogo di Regione assicura l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, nel rispetto del principio di economicità dell'attività amministrativa, già svolte da ogni singola Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo esistenti nell'ambito del territorio regionale, al fine di conseguire il mantenimento di livelli ottimali dei servizi connessi all'esercizio delle predette funzioni.
2. A tal fine la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo capoluogo di Regione cura anche tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture affidando, secondo le disposizioni vigenti, ad un'unica centrale di committenza

Art. 8

(Attività della conferenza permanente regionale)

1. La Conferenza permanente presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di Regione, fermo restando le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti, monitora le attività logistiche e strumentali svolte dalle altre amministrazioni periferiche dello Stato, valutando la possibilità di allocare presso le amministrazioni ritenute più idonee l'esercizio dei servizi comuni, al fine di conseguire risparmi di spesa.
2. Il prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione convoca, almeno ogni tre mesi, la Conferenza regionale permanente, alla quale partecipano anche i prefetti delle altre province della regione, per un'attività ricognitiva dei livelli di efficienza dei servizi propri di ciascuna amministrazione periferica dello Stato, anche al fine di un'ottimizzazione dei costi.
3. Il prefetto vigila e coordina le relative attività gestionali per il contenimento della spesa pubblica e il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza dell'azione amministrativa dello Stato sul territorio. A tal fine, il prefetto può richiedere informazioni ed ogni notizia utile alle amministrazioni interessate.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione trasmette al Ministro dell'Interno una relazione riepilogativa sulle attività svolte dalla Conferenza permanente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.